

DDG n.58 del 17 MAR 2021

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
Visto e decreto in impugnato
definitivo in € 402,68
provvisorio
N. 199 del 52 del 2021
Schema n.
Per l'assunzione 17/03/2021
Per il mese 17/03/2021
nella Centrale

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 16 della L.R. n. 25 del 24/11/11, con la quale le competenze dell'Istituto vengono estese all'olio e la denominazione viene mutata in Istituto Regionale del Vino e dell'Olio - IRVO;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTO il D.P.R.S. n. 464/Serv. I/S.G. del 6 agosto 2020 relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTA la delibera consiliare n. 21 del 22 dicembre 2020 con la quale è stata disposta la risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro già stipulato con il Direttore Generale Ing. Alberto Pulizzi con decorrenza dal 28 dicembre 2020;

VISTA la delibera consiliare n. 23 del 22 dicembre 2020 con la quale, nelle more dell'espletamento della procedura di selezione in atto in corso finalizzata alla nomina del Direttore Generale titolare, si è proceduto alla nomina del Direttore Generale reggente;

VISTA la delibera consiliare n. 6 del 5 marzo 2021 con la quale si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente - esercizi finanziari 2021/23;

CONSIDERATO essersi reso necessario provvedere alla sostituzione di n. 2 cartucce toner della stampante modello Samsung CLP-620ND in dotazione all'U.O. "Segreteria Organi Istituzionali";

VISTA al riguardo la nota della predetta U.O. n. 1827 del 19.2.2021 con, in calce, la correlativa autorizzazione rilasciata il 22.2.2021 dal Direttore Generale reggente;

CONSIDERATA la disponibilità, per l'immediato, a provvedere in proposito manifestata dal Dr. Vincenzo Barletta, responsabile della sopra citata U.O.;

VISTE le correlative fatture n. 240 e n. 301 rispettivamente del 26.2.2021 e del 15.3.2021 emesse da "Cartuccia Center" di Scrimenti Gaetana con sede a Palermo, Via Giacomo Leopardi n. 10 per l'importo complessivo di € 80,00;

RITENUTO altresì di dover provvedere alla pubblicazione sul Giornale di Sicilia - edizione di Palermo - del necrologio in relazione all'intervenuto decesso della collega Dr.ssa Adriana Turco;

51-607

CONSIDERATO che a tale incombenza ha provveduto il predetto Dr. Vincenzo Barletta a propria cura e spese;

VISTA al riguardo la fattura n. 2021/S601030000259 del 12 marzo 2021 di Speed Srl – sportello Palermo Darfin Srl - dell'importo di € 322,69;

RITENUTA la necessità, per le predette causali, di provvedere al rimborso in favore del sopraccitato Dr. Vincenzo Barletta, Dirigente della citata U.O. “Segreteria Organi Istituzionali”, della complessiva somma di € 402,69 dal medesimo anticipata;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad effettuare l'impegno di spesa per la sopra menzionata somma di € 402,69 con imputazione al cap. 52 - bilancio di previsione Irvo esercizio finanziario 2021;

DECRETA

- **di provvedere**, per le causali di cui in narrativa, al rimborso della complessiva somma di € 402,69 in favore del Dr. Vincenzo Barletta in relazione al pagamento, a titolo di anticipazione, da parte del medesimo delle fatture n. 240 e 301 rispettivamente del 26.2.2021 e del 15.3.2021 per l'importo complessivo di € 80,00 emesse da “Cartuccia Center” di Scrimenti Gaetana con sede a Palermo, Via Giacomo Leopardi n. 10, relativa alla sostituzione di n. 2 cartucce toner e della fattura n. 2021/S601030000259 del 12 marzo 2021 di SpeeD Srl – sportello Palermo Darfin Srl – con sede in Palermo, Via Cesareo n. 18 , per l'importo di € 322,69;

- **di impegnare**, per quanto descritto in premessa, la predetta somma di € 402,69 con imputazione al cap. 52 bilancio di previsione esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza per le P.A.


Il Direttore Generale reggente
Dr. Lucio Giuseppe Monte

Si attesta che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi della vigente normativa e di cui ai Decreti Lgs. n. 118 del 2011, è stato effettuato con esito positivo.

U.O. Contabilità e bilancio

Dr.ssa Emilia Mulè

Firmato digitalmente da: EMILIA MULE'
Data: 16/03/2021 13:07:58



CARTUCCIA CENTER

di Scrimenti Gaetana

VIA GIACOMO LEOPARDI, 10
 90144 PALERMO (PA)
 P.IVA: 06653130820 - C.F. SCRGTN86B57G273X
 Tel. 3806372084 - 3348192290 - Fax

Cliente

Nome: **VINCENZO BARLETTA**

Indirizzo: **LUNGO MARE CRISTOFORO COLOMBO, 886**

Cap: **90142** Comune: **PALERMO (PA)**

P. IVA: C. Fisc: **BRLVCN56M19G2730**

Tel.: Fax:

Destinazione

Nome: **VINCENZO BARLETTA**

Indirizzo: **LUNGO MARE CRISTOFORO COLOMBO, 886**
90142 PALERMO (PA)

FATTURA VENDITA

Nr.doc. **240/2021** | Data: **26/02/21** | Pag. 1/1

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo unit.	Sc%	Importo	IVA
REGIME FORFETTARIO	REGIME FORFETTARIO - Art. 1 comma da 54 a 89 legge 190/2014	Nr.	1				
CLP620 BK	RICARICA PER TONER SAMSUNG	Nr.	1	40,00		40,00	

Trasporto	€ 0,00	Incasso	€ 0,00
Imponibile	Sc. %	Imponibile netto	IVA%
40,00	0	40,00	0
			Imposta
			0,00

Tot. non Imp.	€ 40,00
Tot. Imponibile	€ 0,00
Tot. IVA	€ 0,00
TOTALE	€ 40,00

S.E. & O.

Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto

Banca d'appoggio


Modalità di pagamento
Rimessa diretta

Note
 MEDIOLANUM BANCA S.P.A. - IBAN IT56H0306234210000001857515
 INTERSTATO A - SCRIMENTI GAETANA

D.L. nr.196 del 30 Giugno 2003; Tutela della Privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge. Il trattamento dati avviene nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Condizioni generali di Vendita: non si accettano reclami trascorsi tre giorni dalla data di ricevimento della merce; trascorso tale termine la merce si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta copertura del Nostro credito. Si riconoscono solo i pagamenti effettuati a noi o con ritiro delle vostre tratte. Per qualsiasi controversia sarà competente il foro della ditta venditrice. Pregasi controllare l'esattezza dei Vs. dati fiscali, in caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'Art.41 D.P.R. 26.10.72 N.633.

Cartuccia Center



CARTUCCIA CENTER di Scrimenti Gaetana

VIA GIACOMO LEOPARDI, 10
90144 PALERMO (PA)

P.IVA: 06653130820 - C.F. SCRGTN86B57G273X
Tel. 3806372084 - 3348192290 - Fax

Cliente

Nome: **VINCENZO BARLETTA**
Indirizzo: **LUNGO MARE CRISTOFORO COLOMBO, 886**
Cap: **90142** Comune: **PALERMO (PA)**
P. IVA: C. Fisc: **BRLVCN56M19G2730**
Tel.: Fax:

Destinazione

Nome: **VINCENZO BARLETTA**
Indirizzo: **LUNGO MARE CRISTOFORO COLOMBO, 886**
90142 PALERMO (PA)

FATTURA VENDITA

Nr.doc. **301/2021** | Data: **15/03/21** | Pag. **1/1**

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo unit.	Sc%	Importo	IVA
REGIME FORFETTARIO	REGIME FORFETTARIO - Art. 1 comma da 54 a 89 legge 190/2014	Nr.	1				
CLP620 M	RICARICA TONER SAMSUNG	Nr.	1	40,00		40,00	

Trasporto	€ 0,00	Incasso	€ 0,00
Imponibile	Sc. %	Imponibile netto	IVA%
40,00	0	40,00	0
			Imposta
			0,00

S.E. & O.

Tot. non Imp.	€ 40,00
Tot. Imponibile	€ 0,00
Tot. IVA	€ 0,00
TOTALE	€ 40,00

Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto

Banca d'appoggio
Modalità di pagamento Rimessa diretta
Note MEDIOLANUM BANCA S.P.A. - IBAN IT56H0306234210000001857515 INTESTATO A - SCRIMENTI GAETANA
D.L. nr. 196 del 30 Giugno 2003; Tutela della Privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge. Il trattamento dati avviene nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Condizioni generali di Vendita: non si accettano reclami trascorsi tre giorni dalla data di ricevimento della merce; trascorso tale termine la merce si riterrà definitivamente accettata. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali in uso. Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta copertura del Nostro credito. Si riconoscono solo i pagamenti effettuati a noi o con ritiro delle vostre tratte. Per qualsiasi controversia sarà competente il foro della ditta venditrice. Pregasi controllare l'esattezza dei Vs. dati fiscali, in caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci riterranno obbligati in solido come previsto dall'Art.41 D.P.R. 26.10.72 N.633.

Speed

Viale Milanofiori Strada 3 Pal. B10 20090 Assago (MI)

DIREZIONE GENERALE: 20090 ASSAGO (MI) - VIALE MILANO FIORI STRADA 3*
PALAZZO B10 - TELEFONO CENTRALINO (02) 57577.1 - TELEFAX (02) 575.772.46
SEDE LEGALE: 40138 BOLOGNA ENRICO MATTEI, 106
CAPITALE SOCIALE € 1.800.000,00 - R.E.A. BOLOGNA N. 107786
REG. IMPRESE BOLOGNA N. 00326930377 - C.F. E PART. I.V.A. N. 00326930377
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Editoriale Nazionale S.r.l.

Il trattamento dei dati personali, sui quali è stata data
informativa, riguarda esclusivamente l'esecuzione di
obblighi contrattuali e legali (v. art. 10, 12, 13 l. 675/96)

Attenzione: I giustificativi di pubblicità sui quotidiani sono disponibili nel sito : www.foponline.it/giustificativi
Per accedere al sito è necessario registrarsi per poi ricevere, via e-mail, la password personalizzata.
Di conseguenza dal primo novembre 2003 non saranno più inviati i giustificativi cartacei.

PAGATO

BARLETTA VINCENZO
LUNGOMARE C.COLOMBO 886
90142 PALERMO (PA)

Succursale Agenzia
SPORTELLO PALERMO DARFIN SRL PALERMO

FATTURA N. 2021/S601030000259 DEL 12/03/2021

PAGINA	COD. CLIENTE	NOSTRO NUMERO ORDINE
1 / 1		0000259 6 6

COMMITTENTE

BARLETTA VINCENZO
LUNGOMARE C.COLOMBO 886
90142 PALERMO (PA)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
A0 PAGAMENTO ANTICIPATO

AGENZIA - AGENTI - CORRISPONDENTI

Agente Cliente SPORTELLO PALERMO DARFIN SRL

CODICE

A392

CODICE FISCALE

BRLVCN56M19G2730

PARTITA I.V.A.

GIORNALE/DESCRIZIONE	PAG.	DATA INSERZIONE	NUMERO MATERIALE	U.M.	QTA	PREZZO	IMPORTO
IL GIORNALE DI SICILIA NAZIONALE PARTECIPAZIONE TURCO ADRIANA		13/03/2021		PAROLE MINUSCOLO	35	6,00	210,00
				PAROLE GRASSETTO	3	17,00	51,00
Totale inserito al Netto							261,00
DIRITTI FISSI	3,50	IMPORTO SOGGETTO	264,50	ALIQUOTA	22%	I.V.A.	58,19
				BOLLO		TOTALE DA PAGARE	322,69

PREGASI EFFETTUARE IL PAGAMENTO ALLA NOSTRA SUCCURSALE DI:

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Non si accettano reclami trascorsi 20 giorni dalla data di spedizione della fattura. Per gli avvisi economici non si forniscono numeri giustificativi. Le spese di confezione del materiale di stampa è a carico del cliente.

Si prega di non effettuare arrotondamenti che non potranno essere accettati.

3/35

COGNOME E NOME DEL DEFUNTO	rubrica	tipo avviso
----------------------------	---------	-------------

annuncio a parola	rubrica	tipo avviso
-------------------	---------	-------------

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E TUTTI I COLLEGI DELL'ISTITUTO REGIONALE
 DEL VIRO E DELL'OLIO SONO VICINI ALLA FAMIGLIA, IN QUESTO MOMENTO DI
 GRANDISSIMO DOLORE, PER LA PREMATURA SCOMPARSA DELLA DR.SSA
ADRIANA TURCO

PA 13/03/2021

DATE DI PUBBLICAZIONE

QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	VALORE DELL'INSERZIONE	numero inserzioni
			valore totale inserzioni
			n. fattura

CODICE FISCALE SAUCVENS67R62430

PARTITA IVA

INTERMEDIARI POS

Nominativo e indirizzo INSERZIONISTA
BARLESA ANTONIO VIA LUNGOMARE 1 CANTO 886
PALESTRA

Dati PERSONA FISICA PRESENTATASI ALLO SPORTELLO

COGNOME NOME

INDIRIZZO AS 7662767 - 0/02/10

Doc. d'identità AS 7662767 - 0/02/10 Tel. 783060269

(1) L'inserzionista dichiara di avere preso visione delle condizioni particolari di fornitura sopra riportate e delle condizioni generali a tergo e di accettarne il contenuto.
 (2) Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente gli artt. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 5.2, 9.1, 9.2, 15.2, 16, 19.1 delle condizioni generali riportate a tergo.

L'INSERZIONISTA (firma) DATA

1.1 La presente proposta contrattuale è immediatamente vincolante ed irrevocabile per l'inserzionista (appreso l'"inserzionista") per sei mesi dalla sottoscrizione della stessa.

GDS Media & Communication s.r.l. (appreso "GDS") potrà aderire alla presente proposta in forma espressa ovvero tacitamente, dando esecuzione al contratto.

1.2 Salvo diverso accordo, l'inserzionista ha diritto alla diffusione dei messaggi pubblicitari sui mezzi stampa, radio-tv, web o altro (es. telegram, gazette, volantini etc.) convenzionati con GDS (appreso "Media") per la durata massima di un anno dalla conclusione del contratto. Alla scadenza di tale termine, ove parte dei messaggi pubblicitari non sia stata diffusa per mancanza di disponibilità dell'inserzionista, quest'ultimo perderà il diritto ad esigere la prestazione della GDS, fermo restando il proprio obbligo all'integrale pagamento del corrispettivo.

2.1 Qualora sia previsto che GDS realizza, a fronte di un corrispettivo, il materiale pubblicitario (esemplificativamente: audiovisivi, spot, filmati, immagini, jingles e simili, elaborazioni grafiche per stampa, web o altro supporto), tale pattuizione - benché contenuta nella medesima lettera di commissione - costituisce oggetto di un autonomo accordo, distinto e non collegato con quello afferente la diffusione della pubblicità tramite i Media convenzionati.

Ne consegue che eventuali contestazioni dell'inserzionista inerenti l'omessa, ritardata e inesatta realizzazione del materiale pubblicitario non potrà in ogni caso giustificare l'omesso, ritardato o non integrale pagamento del corrispettivo pattuito tra le parti per la diffusione dei messaggi pubblicitari, valendo la presente pattuizione quale espressa rinuncia dell'inserzionista all'eccezione di inadempimento o di non esatto adempimento dell'obbligazione afferente la pubblicazione degli annunci.

L'inserzionista resta, in ogni caso, tenuto alla consegna dei supporti pubblicitari secondo la previsione dell'art. 6 della presente lettera di commissione.

2.2 La responsabilità di GDS per qualsiasi inadempimento afferente la realizzazione del materiale pubblicitario è limitata all'ammontare del corrispettivo pattuito ed effettivamente pagato alla concessionaria, valendo la presente quale espressa rinuncia dell'inserzionista ad ogni altra forma di risarcimento e ad ogni maggiore o diversa pretesa.

2.3 Quando gli accordi tra le parti prevedano l'erogazione di omaggi in favore dell'inserzionista (intendendosi per "omaggio" qualsiasi prestazione di beni o servizi per le quali non sia previsto uno specifico e determinato corrispettivo unitario), GDS sarà libera di esimersi dall'esecuzione della prestazione gratuita, interrompendo la realizzazione e limitare il proprio adempimento alle prestazioni pattuite a titolo oneroso, senza che ciò possa costituire ragione di contestazione e/o di eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento da parte dell'inserzionista.

Si esclude espressamente che quanto forma oggetto di omaggio possa essere qualificato alla stregua di prestazione essenziale o di non modesta importanza per l'inserzionista.

3.1 La diffusione dei messaggi pubblicitari sarà effettuata dai Media convenzionati su disposizione della GDS, nei limiti delle concessioni di quest'ultima ed in conformità delle disposizioni della pubblica autorità e dei soggetti concedenti, anche se rese in corso di rapporto.

3.2 I Media convenzionati e la concessionaria sono esentati da qualsiasi responsabilità per l'omesso, ritardato o inesatto adempimento dipendente da guasti degli apparati di stampa, radio/televisivi, internet, scoperti o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.

3.3 In ogni caso, in ipotesi di omessa, imperfetta o difforme diffusione dei messaggi pubblicitari, l'inserzionista avrà diritto esclusivamente alla nuova, corretta esecuzione della prestazione da parte di GDS (pubblicazione stampa, messa in onda radio o tv, inserimento su sito web).

L'inserzionista, pertanto, non potrà, per alcuna ragione, esigere la restituzione o lo storno dei corrispettivi pattuiti, né pretendere alcun risarcimento o ristoro.

4.1 Per patto espresso ed essenziale, di cui viene che - salvo diversa dichiarazione resa o approvata per iscritta dal legale rappresentante della GDS - all'inserzionista non competono esclusive, comprese quelle merceologiche, di fasce orarie e quelle comunque volte alla caratterizzazione o alla limitazione della programmazione pubblicitaria del media.

4.2 GDS avrà la piena ed incondizionata facoltà di sospendere e/o annullare la programmazione pubblicitaria prevista dal presente contratto anche per ragioni tecniche e/o commerciali.

In tale ipotesi competerà alla GDS, d'intesa con i media convenzionati, determinare le modalità ed il tempo della diffusione dei messaggi pubblicitari.

5.1 La provvisione, in seno alla lettera di commissione, di una particolare posizione dell'annuncio pubblicitario nelle pubblicazioni su stampa è da intendersi come meramente indicativa e non obbliga GDS ad assicurare che il messaggio pubblicitario dell'inserzionista sia collocato dai Media convenzionati nella posizione prevista.

Se la commissione prevede che l'annuncio su stampa o web debba avere una determinata dimensione in *moduli* o *pixel*, GDS avrà facoltà di curarne la pubblicazione in un formato di maggiore dimensione ovvero in più moduli o pixel di dimensione inferiore, la somma dei quali risulti pari o superiore a quella prevista.

Con riferimento a tutte le tipologie di messaggio pubblicitario, viene espressamente convenuto che l'inserzionista non potrà in nessun caso contestare l'eventuale difformità dei giorni/tele e degli orari, in caso di trasmissioni radio-tv di effettiva diffusione degli stessi, rispetto a quelli eventualmente indicati nella presente commissione o comunque richiesti.

Ciò, per patto espresso, non implichi dunque inadempimento o inesatto adempimento da parte della GDS.

5.2 I Media convenzionati restano autonomi nella scelta dei giorni e degli orari di diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché nella composizione dei gruppi di messaggi pubblicitari e per lo stile generale degli stessi.

L'inserzionista riconosce ai Media convenzionati e/o alla GDS la facoltà di disporre modifiche afferenti la collocazione e il tempo degli annunci pubblicitari su stampa e web, in composizione dei palinsesti radio-televisivi, anche quando questa sia già stata comunicata alla stessa.

L'inserzionista conferisce fin d'ora alla GDS irrevocabile autorizzazione a realizzare o modificare - ove ritenuto necessario dalla concessionaria - i contenuti dei messaggi pubblicitari e a sospendere la diffusione, anche senza preavviso, approvandone fin d'ora l'operato e rinunziando a qualsiasi eccezione in merito.

6. L'inserzionista consegnerà alla GDS il materiale pubblicitario almeno 15 giorni prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e comunque entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente commissione.

A seguito di eventuale richiesta di GDS o del Media, l'inserzionista sarà tenuta a fornire supporti pubblicitari (audiovideo o grafici) nella quantità e con le esatte caratteristiche tecniche da questa indicate.

In difetto di consegna del supporto pubblicitario da parte dell'inserzionista, la GDS avrà facoltà di trasmettere, in luogo del contenuto del supporto non pervenuto, un messaggio pubblicitario recante l'indicazione della ragione sociale, dell'ubicazione della sede principale ed eventualmente dell'oggetto dell'attività dell'inserzionista (con o senza sottofondo musicale e voce fuori campo in caso di annunci radio-tv). Nell'ipotesi sopra menzionata GDS potrà variare il contenuto del messaggio promozionale e/o utilizzare a propria discrezione, in tutto o in parte supporti audiovisivi o grafici dell'inserzionista precedentemente acquistati.

In ogni caso - anche quando la trasmissione pubblicitaria non sia stata altrimenti effettuata con contenuti sostitutivi elaborati dalla GDS - l'inserzionista sarà tenuta all'osservanza del contratto ed all'integrale pagamento dei corrispettivi promessi, restando soggetta l'esecuzione della prestazione di GDS alle restanti discipline della presente lettera di commissione.

7. GDS o i Media convenzionati potranno respingere i supporti pubblicitari forniti dall'inserzionista - a loro discrezione, anche in considerazione della propria linea editoriale e commerciale - qualora il ritengono inidonei alla diffusione. In tale ipotesi l'inserzionista resterà tenuta alla tempestiva consegna dei supporti anzidetti secondo la disposizione del superiore art. 6.

Qualora il contenuto del supporto pubblicitario consegnato dall'inserzionista eccedesse la prevista durata del messaggio radio-tv, la GDS avrà facoltà di ridurne la durata mediante "tagli" ovvero di esigere il maggior corrispettivo dovuto in relazione ed in proporzione alla maggiore durata.

8. L'inserzionista è tenuta alla preventiva scrupolosa verifica della conformità dei propri messaggi pubblicitari (anche in caso di realizzazione degli stessi da parte di GDS o di terzi) alle norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, alle leggi, ai regolamenti e a tutte le disposizioni, di fonte legale e/o convenzionale comunque applicabili alla realizzazione ed alla diffusione degli annunci oggetto della presente lettera di commissione.

La stessa, in ogni caso, assume ogni responsabilità e manleva GDS e gli editori dei Media convenzionati in ordine al contenuto dei supporti pubblicitari audiovideo e/o grafici forniti per la diffusione, conseguendone che l'inserzionista si farà carico in via esclusiva degli esposti conseguenti

alla violazione di norme di adozione risarcitorie di beni ed in ogni caso di essere economicamente conseguente alla violazione delle normative sopra indicate.

9.1 Eventuali contestazioni inerenti annunci, difformi, difformità o carenze di sorta relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari dovranno essere formalizzati in modo specifico e contestualmente e dovranno pervenire alla GDS - a pena di decadenza - mediante lettera raccomandata o, entro otto giorni dalla data della diffusione (o della prevista diffusione, qualora se ne contesti l'effettività) del messaggio pubblicitario.

Ai fini dell'accertamento di ogni eventuale difetto o omissione nella diffusione dei messaggi pubblicitari commissionati facendo focus, ed ogni effetto, le risultanze scritte (registri, tabelle di emissione, etc.) del Media convenzionati, ovvero, in loro difetto, la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società che gestisce la singola settore.

9.2 Qualora il raddoppio o la contestazione dell'inserzione risultassero fondati, essa avrà diritto esclusivamente alla corretta diffusione dei messaggi pubblicitari ancora dovuti, con esclusione del diritto al risarcimento dei danni ed a qualsiasi altra pretesa economica.

10. L'inserzionista autorizza la GDS a conservare una copia del proprio materiale pubblicitario, che potrà essere liberamente usato a scopo informativo o dimostrativo, anche in pubblico.

La GDS potrà altresì utilizzare il materiale acquisito - prodotto in occasione di precedenti campagne pubblicitarie al fine di ripercuere alla mancanza o alla inaccessibilità del messaggio pubblicitario nel caso di inadempimento degli obblighi previsti a carico dell'inserzionista agli artt. 6 e 7 del presente contratto.

SeNo specificata richiesta dell'inserzionista sarà facoltà della GDS distruggere il supporto, una volta esecuta la programmazione pubblicitaria.

11.1 Il firmatario della presente commissione, presa visione dell'informativa ai sensi del Regolamento EU-2016/679 (GDPR) per come riportata sul sito www.gdsmedia.it/privacy, per sé e per l'inserzionista, il consenso al trattamento dei propri dati personali, per quanto essi concernono al fine dell'esecuzione del presente contratto.

11.2 Il firmatario della presente commissione, individuato sul fronte della stessa come "il Richiedente" (ovvero, in difetto, individuato in ogni altro modo) si impegna personalmente ed in solido con l'inserzionista, all'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti a carico della stessa per effetto del presente contratto.

12. GDS addebiterà all'inserzionista per ogni fattura emessa le spese amministrative e di trasmissione secondo la tariffa in vigore al momento dell'inserzione medesima.

13. L'applicazione dello "sconto" e la riduzione del totale corrispettivo dovuto dall'inserzionista maturata al momento dell'integrale e definitiva adempimento delle obbligazioni da questa in capo con la sottoscrizione della presente commissione.

Il diritto dell'inserzionista all'applicazione dello sconto si intende pertanto condizionato all'attuale e tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dalla stessa con la presente commissione, nonché di quelle previste agli artt. 6 e 7.

Pertanto, in caso di inadempimento dell'inserzionista, anche parziale, ovvero di mancata osservanza dei termini di pagamento dei corrispettivi, quantunque non ancora maturati dalla GDS, l'inserzionista si intenderà senz'altro ed automaticamente decaduto dal diritto allo sconto e conseguentemente tenuta all'integrale ed immediato pagamento dell'intero in pieno determinato in base al "Listino Pubblico dei Prezzi" che, con la sottoscrizione della presente lettera di commissione, l'inserzionista dichiara di avere ricevuto in copia e visione, stabilmente consultabile presso il sito internet www.gdsmedia.it, link "LISTINI" sul menu dell'installazione.

14. I prezzi esposti in seno alla presente commissione di Invocazione IVA esclusa.

15.1 I termini previsti per il pagamento dei corrispettivi da parte dell'inserzionista sono espressamente qualificati come essenziali.

In caso di mancato o parziale pagamento ovvero in caso di pagamenti effettuati dall'inserzionista oltre il termine convenuto (anche per il corrispettivo indicato in una sola fattura, quantunque di non rilevante importo), la GDS avrà facoltà di sospendere la diffusione dei messaggi pubblicitari e di ritenere automaticamente risolto per inadempimento dell'inserzionista il presente contratto. In tale ipotesi l'inserzionista sarà tenuto a corrispondere alla GDS, anche a titolo di penale, il 25% del "totale corrispettivo" ovvero - ove parte delle prestazioni pubblicitarie siano state già rese - della proporzionale residua quota di esse.

15.2 Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente disposizione, l'inserzionista non potrà vantare alcun diritto in relazione alla diffusione degli annunci pubblicitari non diffusi alle date della risoluzione contrattuale o alla restituzione o al riaccredito del relativo corrispettivo da parte di GDS.

15.3 In caso di mancata osservanza dei termini convenuti per il pagamento dei corrispettivi, l'inserzionista sarà tenuto a pagare alla GDS una penale per il ritardo determinata applicando il tasso dell'interesse di mora previsto dal D.Lgs. 231/2002 aumentato del metà al corrispettivo totale convenuto, a fronte dei summi di GDS, o sulla residua quota di esso, fino al compieto soddisfo.

15.4 Nella suddetta ipotesi di inosservanza dei termini di pagamento da parte dell'inserzionista, questa corrisponderà alla GDS tutte le spese che essa affronterà per il recupero del credito (non ciò intendendosi il costo per l'esistenza resa del legale o della società di recupero crediti, inclusive dell'assente di usura, certificati e atti estratti dal Registro delle Imprese, Anagrafe Civile, PRA e altre banche dati pubbliche, della redazione dell'atto di costituzione in mora, eventuale interlocuzione con parte debitore, etc.) calcolate queste ultime in base ai parametri previsti per l'attività stragiudiziale del D.M. 55/2014 e successive modifiche e comunque in misura non inferiore ad euro cinquecento (500) e rimborso forfettario spese generali (15%), oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge. Sarà ugualmente rimborsato dalla debitrice morosa il costo per l'assistenza legale di procedimenti ex art. 492 bis c.p.c. (autoliquidazione alla ricerca dei beni con modalità telematiche), determinato secondo il parametro medio previsto al n. 3 "procedimenti di volontaria giurisdizione" delle "tabelle parametri forensis" allegate al DM 55/2014.

16. La mancata osservanza dei termini di pagamento convenuti tra GDS e l'inserzionista nell'ambito di un singolo rapporto contrattuale (e/o secondo la previsione di una singola commissione) determina la decadenza dell'inserzionista dal beneficio della dilazione del pagamento nell'ambito di tutti gli altri rapporti contrattuali eventualmente in corso di esecuzione tra la stessa inserzionista e GDS.

In tale evenienza, GDS avrà pertanto facoltà di esigere immediatamente ed in unica soluzione i corrispettivi ancora dovuti dall'inserzionista, anche se dovuti in virtù di distinte lettere di commissione.

17. Il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'inserzionista si intenderà efficace e validamente effettuato solo se eseguito a mezzo di bonifico bancario ovvero a mani di soggetti espressamente autorizzati all'incasso da parte di GDS.

18. L'inserzionista è tenuta a versare alla GDS gli oneri eventualmente addebitati ai Media convenzionati e/o alla concessionaria dalla S.I.A.E. per la utilizzazione di opere alle quali siano riservati i diritti di terzi ed a rimborsare comunque tutte le somme che siano state pagate alla società S.I.A.E. in conseguenza della diffusione dei messaggi pubblicitari dell'inserzionista.

19.1 In caso di contestazione sull'interpretazione e/o sull'esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

19.2 Le spese di eventuale registrazione del presente online saranno ad esclusivo carico dell'inserzionista.

Nome e Cognome (Firma)

Il firmatario della presente commissione, individuato sul fronte della stessa (il Richiedente) conferma il proprio consenso ex sup. art. 11.1 per il trattamento dei propri dati personali secondo la vigente normativa in materia di privacy (Regolamento EU-2016/679) ed approva espressamente il contenuto dell'art. 11.2 delle suddette condizioni generali.

Nome e Cognome (Firma)

Nell'esprimere conferma della proposta contrattuale formulata con la presente, accettiamo le condizioni particolari e le condizioni generali sopra riportate. Avendo soffermato la nostra attenzione sulle clausole individuate agli artt. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 5.2, 9.1, 9.2, 15.2, 16, 19.1 delle condizioni generali di contratto, dichiariamo di accettarle specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Nome e Cognome (Firma)



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

Prot. N. 1827 Posizione **Segreteria Organi Istituzionali**

Risp. Al foglio N. del

Allegati N.

90143 PALERMO 19/02/2021
Via Libertà,66
Tel. Pbx (091) 6278111 - Fax(091) 347870
www.irvos.it
e-mail: direzione.vitevino@regione.sicilia.it
PEC: direzione.irvos@messaggipec.it
C/C postale 12369906
Codice fiscale 00262110828
Partita Iva 00261280820

OGGETTO : Acquisto toner

Preg.mo
Direttore Generale reggente
S e d e

La presente per chiedere di essere autorizzato a provvedere, a cura e spese dello scrivente e salvo rimborso, all'acquisto delle cartucce toner della stampante Samsung – modello CLP 640ND in uso a questa U.O. e da tempo esaurita.

Ciò al fine di ripristinare l'utilizzazione della stessa tenuto conto delle necessità operative relative agli adempimenti ad essa demandati ed, in particolare, quelli connessi all'organizzazione, tra l'altro, delle frequenti sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Segreteria Organi Istituzionali
(Dr. Vincenzo Barletta)

VISTO
SE AUTORIZZATA

22/2/2021 *Luca...*